



# COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**n. 8 del 04/03/2022**

## COPIA

**Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 01/2022 a n. 2/2022 ex art. 194 lett. a) del Tuel.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **QUATTRO** del mese di **marzo** alle ore **17,35** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in prima convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

<b>PANI GIACOMO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>URRU MAURIZIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>LORRAI ELISA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>TEGAS MICHELE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>SCUDU SANDRO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PIRAS MATTEO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CUCCA NICOLA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>MELONI MARIO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>PIRAS GIAN LUCA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>VACCA MARCELLO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>DEPAU FRANCESCA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>DEMURTAS MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>SERRA CRISTIAN</b>	<b>ASSENTE</b>		

Quindi n. **11** (undici) presenti su n. **13** (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.  
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella *"obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa... La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;*

**Valutato** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

### Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in

equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

**Considerato** altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali. Ne consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato (Corte dei conti - sezione regionale di controllo del Veneto parere n. 237/2016);
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria parere n. 67/07 del 30/03/2007);

**Rilevato** che l'art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Considerato** che in data 07.02.2022 sono stati notificati al Comune n. 2 atti di precetto sulla base di altrettante sentenze munite di formula esecutiva:

- **Atto di Precetto notificato in data 07.02.2022 dallo Studio Legale Avv. Maurizio Corda in nome e per conto di Deiana Giangiacomo**, acquisito al n. 594 del 07.02.2022 di protocollo dell'Ente, che **Quantifica** in € **2.525,47** le somme dovute dal Comune di Cardedu a Deiana Giangiacomo, giusta Sentenza n.21/2021 del Giudice di Pace di Lanusei, esecutiva;
- Atto di Precetto notificato in data 07.02.2022 dallo Studio Legale Avv. Maurizio Corda in nome e per conto di **Pisano Beatrice**, acquisito al n. 593 del 07.02.2022 di protocollo dell'Ente, che **Quantifica** in € **2.072,52** le somme dovute dal Comune di Cardedu a **Pisano Beatrice**, giusta Sentenza n.23/2021 del Giudice di Pace di Lanusei, esecutiva;

**Considerato** che i due atti di precetto suelencati sono riconducibili a situazioni debitorie opportunamente certificate dai responsabili di servizio nelle seguenti schede, allegate alla presente proposta deliberativa:

**scheda n. 1/2022**, creditore **Deiana Giangiacomo € 2.525,47**;

**scheda n. 2/2022**, creditore **Pisano Beatrice € 2.072,52**;

**Ritenuto** doveroso trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per le conseguenti determinazioni;

**Ritenuto**, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza ai sensi dei vigenti principi contabili in quanto la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

**Visti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento ee.II.;

**Visto** il parere **favorevole** dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.

n. 267/2000 ordinamento EE.LL., espresso con Verbale n. 5 del 28.02.2022;  
il Sindaco sottopone quindi al voto del Consiglio la predetta proposta

Il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri  
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto  
**DELIBERA**

**Di provvedere** al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio indicati in narrativa per un importo complessivo pari a **€ 4.597,99**;

**Di dare atto** che la copertura finanziaria è assicurata dalla quota accantonata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente (fondo contenzioso);

**Di trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Sardegna della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Successivamente, il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri  
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto  
**DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Giacomo Pani		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
---------------------------------	--	--

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.**  
F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **07.03.2022**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **07.03.2022**

Il viceSegretario Comunale

f.to Dott. Antonio Piras

--

Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.03.2022, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 07.03.2022

f.to Dott. Antonio Piras

**È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.**  
Cardedu, 07.03.2022

Il Responsabile Servizio Amministrativo